

ELEMENTI ESSENZIALI DI DIRITTO CIVILE

Manuale per la lettura ed analisi del codice civile e la preparazione della materia diritto civile nei concorsi pubblici.

Monica Castello



Argomenti trattati:

- Il sistema giuridico italiano:
- Delle persone e della famiglia
- Delle successioni
- Della proprietà
- Le obbligazioni
- Lavoro ed impresa
- Della tutela di diritti

-A chi è rivolto:

- È rivolto a chi deve sostenere una selezione concorsuale che preveda come materia il diritto civile o diritto privato.



Settore Giuridico



e-book



Libro Stampato

© Copyright by ConcorsiPubblici.com
via Castellabate, 30
47814 Bellaria Igea Marina (RN)
www.librieconcorsi.com

ELEMENTI ESSENZIALI DI DIRITTO CIVILE I
Monica Castello
ISBN: 978-88-85570-31-3
prima edizione: Giugno 2022

ELEMENTI ESSENZIALI DI DIRITTO CIVILE

Monica Castello

Sommario

Introduzione: il sistema giuridico italiano	9
Capitolo I Delle persone e della famiglia (libro I codice civile)	13
La persona fisica	13
I rapporti familiari	18
Il matrimonio e l'unione civile	19
Filiazione	26
Adozione	30
Amministrazione di sostegno, inabilitazione e interdizione	33
Obblighi di alimenti	35
Atti dello stato civile	37
Le persone giuridiche	38
 Capitolo II Delle successioni	43
Esclusione dall'eredità	44
Accettazione e rinuncia	45
Il beneficio d'inventario	47
Successione legittima	50
Successione testamentaria	51
Caratteristiche del testamento	58
Divisione dei beni	61
Donazioni	65
 Capitolo III Della proprietà (libro II Codice civile)	68
I beni	68
La proprietà e le sue caratteristiche	70
Il condominio	78
Diritti sulla proprietà	80
Il possesso	86
 Capitolo IV Le obbligazioni (libro quarto del Codice civile)	88
Elementi generali	88
Estinzione	92
I contratti	98
I singoli contratti	108

Vendita.....	109
Locazione.....	118
Assicurazione.....	124
Altri tipi di contratto.....	130
Capitolo V: Lavoro ed impresa (libro quinto del Codice civile)	158
Il lavoro subordinato.....	159
L'impresa agricola.....	165
Le imprese commerciali.....	167
Le società di persone.....	172
Società semplice.....	172
Società in nome collettivo (S.N.C.).....	175
Società in accomandita semplice (S.A.S.).....	176
La società per azioni (S.P.A.).....	177
Gli organi della società per azioni.....	185
La società a responsabilità limitata (S.R.L.).....	196
Altre norme relative alle società di capitali.....	201
Scioglimento.....	201
Trasformazioni.....	202
Fusione e scissione.....	203
Le società cooperative.....	205
I diritti per le opere d'ingegno e le invenzioni industriali.....	211
Diritto d'autore.....	211
Diritto di brevetto.....	212
Concorrenza e consorzi.....	213
La concorrenza.....	213
I consorzi.....	213
Disposizioni penali in materia di società, consorzi ed altri enti privati.....	215
Capitolo VI: Della tutela di diritti (libro VI del Codice civile)	219
La trascrizione.....	219
Le prove.....	222
I privilegi.....	225
Il pegno.....	229
L'ipoteca.....	231
La tutela giurisdizionale dei diritti.....	239
Prescrizione e decadenza.....	241

Bibliografia – Capitolo I.....	245
Bibliografia – Capitolo II.....	246
Bibliografia – Capitolo III.....	246
Bibliografia – Capitolo IV.....	247
Bibliografia – Capitolo V.....	247
Bibliografia – Capitolo VI.....	248

Introduzione:

il sistema giuridico italiano

Il nostro sistema giuridico è costituito da un insieme di norme che seguono una rigida gerarchia che si può riassumere nel seguente schema:

1. **Costituzione:** la legge fondante dello Stato, i cui principi devono essere rispettati da qualsiasi tipo di norma e comportamento. Approvata dall'Assemblea costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre dello stesso anno ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948, contiene i diritti fondamentali, inviolabili e non modificabili del cittadino, l'organizzazione dello Stato e l'indicazione delle fonti del diritto.
2. **Leggi di revisione costituzionali:** permettono la modifica di articoli della Costituzione, esclusa la parte prima che non può essere in nessun modo trasformata, e seguono un iter di approvazione che prevede due approvazioni per ciascuna Camera a distanza di almeno tre mesi. Le approvazioni necessitano della maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Assemblea alla seconda votazione. Inoltre, sono sottoposte a referendum popolare su richiesta di un quinto dei membri di una Camera, cinque Consigli regionali o cinquecentomila elettori nel termine di tre mesi dalla pubblicazione.
3. **Leggi costituzionali:** sono indicate dalla Costituzione e normate dall'art.138; derogano ad una disposizione costituzionale senza modificarla definitivamente e sono sottoposte allo **stesso iter procedurale delle leggi di revisione costituzionale**.
4. **Leggi ordinarie:** promulgate dal Parlamento così come previsto dalla Costituzione. Derivano a proposte di iniziativa del Governo, di uno o più parlamentari, si almeno un consiglio regionale o almeno cinquantamila elettori. Possono essere sottoposte a referendum abrogato e modificate o abrogate da nuove leggi.
5. **Decreti legislativi o delegati:** atti aventi forza di legge emanati

dal Governo sulla base di una delega (detta appunto “legge delega”) approvata dal Parlamento in cui sono definiti l’oggetto e i limiti. Vengono deliberati dal Consiglio dei ministri ed emanati con decreto dal Presidente della Repubblica.

6. **Decreti legge:** atti aventi forza di legge deliberati dal Governo ed emanati dal Presidente della Repubblica in caso di particolare necessità ed urgenza ai sensi dell’art.77 della Costituzione; entra in vigore in via provvisoria lo stesso giorno dell’emanazione con pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Vengono presentate al Parlamento lo stesso giorno ed esso, anche se sciolto, deve riunirsi entro cinque giorni per esaminarli. Se il decreto-legge non viene convertito in legge con l’approvazione delle Camere entro sessanta giorni decade con effetto retroattivo (*ex tunc*). Essi non possono contenere deleghe legislative o riguardare materie di esclusiva competenza del Parlamento, inoltre non è possibile riproporre un nuovo decreto con lo stesso contenuto qualora il primo non venisse convertito in legge.
7. **Regolamenti governativi:** atti emessi dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Consiglio dei ministri o dai suoi singoli componenti, da organi sottoposti ai Ministri come i prefetti, organi o enti, autorità indipendenti debbono essere astratti, generali ed innovativi delle norme in essere. Il loro contenuto può riguardare l’attuazione, l’esecuzione o l’integrazione di una legge, l’organizzazione dei pubblici uffici, materie non normate o non coperte da riserva di legge, il riordino di alcune normative. Non possono contrastare né la Costituzione né le norme ordinarie vigenti.
8. **Fonti regionali:** le leggi regionali nelle materie ad esse riservate dalla Costituzione o di attuazione di norme nazionali, decreti della Giunta, del suo Presidente o di singoli Assessori nelle materie previste, regolamenti di competenza regionale.
9. **Fonti locali:** gli Statuti e i regolamenti di enti come Comuni, Province e Città metropolitane.
10. **Atti giuridici dell’Unione europea:** costituiti dai **regolamenti**, con portata generica, indirizzati a tutti gli Stati e immediatamente applicabili, le **direttive** con portata individuale o generale, che vincolano gli Stati circa gli obiettivi lasciando loro la

scelta degli strumenti per raggiungerli, e le **decisioni**, indirizzate a un singolo Stato che è obbligato ad osservarle, gli strumenti di applicazione sono le **leggi di delegazione europea** riguardanti deleghe legislative e attuazioni di regolamenti, e le **leggi europee**, riguardanti l'attuazione di atti dell'Unione europea e disposizioni modificative o abrogative di norme interne oggetto di procedure di infrazione o sentenze della Corte di giustizia.

Il nostro sistema giuridico prevede leggi che riguardino interi comparti del diritto definite **codici**. I principali sono il Codice civile, il Codice Penale, il Codice di Procedura Civile, il Codice di procedura penale e il codice amministrativo, cui si aggiunge il codice della strada.

Essi sono suscettibili di modificazioni reiterate nel tempo, atte ad adeguare la normativa alle necessità della società, anche attraverso leggi relative a singoli argomenti che poi vengono assorbite nel codice di competenza modificando, abrogando o integrando gli articoli che trattano la tematica interessata.

I codici sono integrati dalle leggi complementari, solitamente in calce al testo, che consistono in norme più specifiche in merito ad argomenti trattati nei singoli titoli.

Oltre ai codici così definiti vi sono altre forme di leggi tematiche, utilizzate per assemblare la normativa riguardante una singola materia (sanità, pubblica amministrazione, ecc.), definite **Testi Unici (TU)**.

Il Codice civile è stato emanato con Regio decreto n.262 del 16 marzo 1942 ed ha avuto moltissime modifiche nel corso degli anni. strumenti analoghi utilizzati in passato sono stati il Corpus Iuris Civilis emanato dall'imperatore Giustiniano nel 534, costituito da norme e giurisprudenza e utilizzato per molti secoli, il Codice napoleonico, emanato il 24 marzo 1804 dall'Imperatore Napoleone Bonaparte e vigente tuttora in Francia pur modificato e aggiornato, e il Codice civile del Regno di Sardegna promulgato dal re Carlo Felice nel 1827.

Il Codice civile si suddivide in sei libri, a loro volta organizzati in titoli:

1. Delle persone e della famiglia, in cui si definiscono concetto e diritti e doveri delle persone fisiche e giuridiche, il matrimonio e le unioni civili, la filiazione, l'adozione, la capacità e gli strumenti di tutela dell'individuo;

2. Delle successioni, che tratta il sistema successorio in presenza e in assenza di testamento;
3. Della proprietà, in cui sono indicati tutte le prerogative e i doveri connessi alla proprietà, modi di acquisizione e perdita e i cosiddetti diritti reali (piena o nuda proprietà, usufrutto, servitù, locazioni ecc.);
4. Delle obbligazioni, che disciplina i contratti, le responsabilità da illecito e tutte le obbligazioni legate alla vita sociale.
5. Del lavoro, riguardante lavoro subordinato e non, libera professione, imprese, società;
6. Della tutela dei diritti, in materia di trascrizioni, procure, responsabilità patrimoniali, prelazione.

Capitolo I

Delle persone e della famiglia

(libro I codice civile)

La persona fisica

È persona fisica qualsiasi essere umano nato vivo, compresi i neonati che muoiono subito dopo la nascita. Essa è soggetto di diritto, in quanto le sono imputabili una serie di diritti e doveri. Tra questi vi sono la **capacità giuridica**, consistente nell'idoneità alla titolarità di diritti, potestà, doveri e obblighi, che risponde al principio di uguaglianza e non può essere soggetta a rinuncia, transazione e sottrazione per nessun motivo, in quanto elemento caratterizzante della persona. Al concepito, seppur privo della capacità giuridica, vengono riconosciuti diritti patrimoniali e non quali il diritto al risarcimento nel caso di lesioni alla salute e all'integrità fisica prima o durante il parto: detti diritti però possono essere esercitati solo in seguito alla nascita, per cui assume particolare importanza il riconoscimento di persona fisica anche al neonato morto subito dopo il parto.

Vi è poi la **capacità di agire**, che completa quella giuridica in quanto idoneità a manifestare la propria volontà. Essa si acquisisce con la maggiore età fissata a diciotto anni. In casi particolari il minore di almeno sedici anni può ottenere dal giudice, in presenza di gravi motivi e valutata l'adeguata maturità psicofisica, l'autorizzazione al matrimonio attraverso l'istituto dell'emancipazione.

Il soggetto con capacità di agire può disporre del proprio corpo **tranne** per quanto riguarda atti che comportino una diminuzione permanente dell'integrità o siano contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume. In deroga a tale principio sono i trattamenti chirurgici, il trapianto di organi o la donazione da vivo nei casi espressamente previsti previo **consenso informato** della persona nonché gli interventi finalizzati alla modifica dei caratteri sessuali con conseguente rettifica del cambiamento di sesso. Tale diritto può essere esercitato anche at-

traverso la dichiarazione anticipata di trattamento, meglio nota come **testamento biologico**, con cui l'individuo dispone quali trattamenti accetta o rifiuta in caso di malattia terminale, perdita di capacità o trattamenti atti a prolungare la vita in caso di prognosi infausta. Resta comunque al medico la valutazione delle condizioni del paziente e la scelta di porre in essere le cure qualora vi sia una possibilità di sopravvivenza o di qualità della vita ritenuta accettabile dalla persona. Resta il divieto all'eutanasia, al momento oggetto di una proposta di referendum circa la sua applicabilità o meno sempre in caso di espressione di volontà del paziente in tal senso, mentre recentemente è stato riconosciuto dalla giurisprudenza come non reato l'aiuto al suicidio assistito qualora sussistano condizioni di non sopportabilità e dignità della vita con prognosi infausta.

Il testamento biologico può contenere disposizioni circa l'utilizzo del corpo e dei suoi tessuti post mortem purché sempre nel rispetto del corpo stesso.

L'individuo ha **diritto al nome**, inteso come prenome (il cosiddetto nome di battesimo) e cognome: essi non possono essere cambiati se non nei casi espressamente indicati dalla legge quali nomi ridicoli o qualificabili come insulto, cognomi che possono portare nocimento alla persona come quelli che la identificano come familiare di autori di gravi reati o simili, o qualora la persona non si identifichi nel nome o voglia aggiungere al cognome quello materno per garantirne la prosecuzione. La Corte Costituzionale con sentenza n.131 del 2022 è intervenuta sull'art. 262 del Codice civile, stabilendo che il cognome del figlio deve comporsi con i cognomi dei genitori, nell'ordine da loro deciso, fatta salva la possibilità per gli stessi di stabilire un cognome unico di comune accordo, con intervento del giudice in caso di disaccordo circa le decisioni in materia. La legge dovrà poi stabilire i criteri per la trasmissione del cognome, in quanto la trasmissione di tutti i cognomi porterebbe in breve le persone ad averne un numero ingestibile.

Nel caso di cambiamento di sesso il corrispondente cambiamento di nome è ammesso anche prima dell'intervento chirurgico di correzione a patto che vi sia la transazione in essere.

Considerato che il nome è parte integrante dell'individuo vi è la tutela di esso attraverso l'azione di reclamo contro chi ne impedisca l'uso e l'azione di usurpazione nei confronti del furto d'identità, consistente

nell'usare il nome di un terzo per qualsiasi scopo. Inoltre **trova tutela lo pseudonimo**, come ad esempio il cosiddetto nome d'arte, quando esso assume la stessa importanza del nome.

Inoltre la legge tutela il **diritto all'immagine** con diritto al risarcimento e al ritiro di quanto la riguarda in caso di uso non espressamente autorizzato dalla legge, come nel caso di interesse pubblico o di personaggio noto, qualora non sia stato espresso esplicito consenso da parte dell'interessato. Tale tematica è di particolare attualità visto l'uso di immagini fatto attraverso i social network: in questo caso le immagini immesse da un individuo divengono immediatamente pubbliche e quindi disponibili, perché l'inserimento in tali sistemi rende impossibile il controllo sulla loro diffusione. In caso però di acquisizione illecita o di utilizzo di immagini private il soggetto può chiedere anche mediante procedimento d'urgenza la cancellazione, distruzione o sequestro delle immagini al fine di far cessare l'atto lesivo, con conseguente possibilità di richiesta di risarcimento danni.

Il luogo dove le persone vivono e svolgono la propria attività deve essere noto in quanto rilevante dal punto di vista giuridico: essi sono la **residenza**, dove la persona ha la **dimora abituale**, e il **domicilio**, dove ha stabilito la sede principale dei propri affari e interessi. Il loro trasferimento deve avvenire tramite comunicazione al Comune di trasferimento e a quello di abbandono: in caso di inadempimento esso non può essere opposto al terzo in buona fede. Il domicilio di ciascun coniuge è nel luogo dove esso ha stabilito la sede dei propri affari e interessi, mentre quello del minore è presso la residenza dei genitori o del tutore; in caso di separazione, divorzio o annullamento del matrimonio il minore è domiciliato presso il genitore con cui convive. L'interdetto ha lo stesso domicilio del tutore. Per determinati affari o atti è possibile eleggere un **domicilio speciale**, ad esempio quando si elegge domicilio presso il proprio avvocato: tale atto deve essere fatto per iscritto e comporta che tutte le notificazioni e comunicazioni relative a tali affari o atti dovranno pervenire al domicilio indicato.

La capacità di agire cessa con la morte e il patrimonio viene posto nella disponibilità degli eredi. A tal fine, qualora non si conosca il destino di un individuo in quanto non se ne ha più notizia, la legge interviene attraverso gli istituti della scomparsa, assenza e morte presunta.

Si ha scomparsa quando una persona non è più comparsa nel luogo

dell'ultimo domicilio o residenza per un periodo inferiore a due anni: in questo caso, su istanza di chi abbia interesse, dei presunti eredi o del pubblico ministero il tribunale competente sulla base dell'ultimo domicilio e in assenza di un legale rappresentante o di un procuratore nomina un curatore che rappresenti la persona in giudizio ed agisca per la conservazione del patrimonio. In presenza di legale rappresentante o procuratore il tribunale agisce solo per gli atti che questi non possono compiere.

Dopo due anni dalla scomparsa i presunti eredi e coloro che possono avere diritti sui beni dello scomparso in caso di morte possono ricorrere allo stesso tribunale per ottenere la dichiarazione di assenza, che viene pronunciata su ricorso con sentenza. A seguito di essa vengono aperte le ultime volontà se esistenti su istanza di chiunque abbia interesse e gli interessati possono richiedere l'immissione temporanea nel possesso dei beni: essa consente il possesso temporaneo su cauzione o altra condizione stabilita dal tribunale sulla base della condizione delle persone interessate. Inoltre coloro che in caso di morte verrebbero liberati da obbligazioni a loro carico vengono esonerati dall'adempimento. Il coniuge o la persona unita civilmente possono ottenere un assegno alimentare sulle basi delle condizioni della famiglia.

La dichiarazione di assenza comporta, dopo l'inventario dei beni, l'amministrazione degli stessi e delle loro rendite a carico di coloro che l'hanno richiesta, ai quali spetta anche la rappresentanza in giudizio dell'assente. Tale stato non comporta la proprietà dei beni ma semplicemente il loro godimento finalizzato al mantenimento del patrimonio. Gli ascendenti, discendenti e coniuge hanno la disponibilità totale delle rendite, mentre altri aventi diritto debbono riservarne un terzo a favore dell'assente. L'alienazione o la messa a pegno dei beni può avvenire solo con autorizzazione del tribunale per necessità o utilità, con indicazione dell'uso delle somme ricavate.

Qualora durante il possesso temporaneo qualcuno prova di avere su di bene un diritto prevalente o uguale al possessore (ad esempio acquisto) acquisito entro l'ultimo giorno in cui si ha notizia dell'assente può escluderlo o farsi associare nel possesso, ma ha diritto ai frutti solo a partire dal giorno della domanda giudiziale.

In caso di ritorno o di prova di esistenza in vita dell'assente cessano tutti gli effetti della dichiarazione di assenza e i possessori devono

restituire i beni, con la rimanenza solo dei provvedimenti atti alla conservazione del patrimonio. I possessori tuttavia continuano a godere dei frutti sino al giorno della loro costituzione in mora e gli atti compiuti sono irrevocabili. Inoltre in caso di assenza volontaria o non giustificata l'assente perde il diritto alla restituzione delle rendite a lui riservate in caso di possesso di terzi non ascendenti, discendenti o coniuge.

Qualora durante l'assenza venga provata la morte dell'assente si apre la successione vera e propria.

Qualora l'assenza si protragga per dieci anni gli interessati possono ricorrere al tribunale che, fatte le necessarie verifiche e valutazioni, qualora non ravvisi elementi di ostacolo può emettere, su istanza del pubblico ministero, la dichiarazione di morte presunta con sentenza. Tale sentenza non può essere pronunciata prima che siano trascorsi nove anni dal raggiungimento della maggiore età dell'assente, ma può esserlo anche in mancanza della dichiarazione di assenza. In caso di rigetto il ricorso non può essere riproposto prima di due anni.

La dichiarazione di morte presunta può inoltre essere emessa in caso di scomparsa di persona che ha partecipato ad operazioni belliche o nel caso in cui la persona sia stata fatta prigioniera dal nemico e non vi siano più sue notizie, entro due anni dal trattato di pace o tre dalla fine delle ostilità, oppure in caso di scomparsa a seguito di infortunio in assenza di notizie dopo due anni dall'infortunio a partire dal giorno, dal mese o dall'anno della scomparsa a seconda di quale di essi siano conosciuti. La morte è dichiarata a partire dalla data dell'operazione bellica o dell'infortunio. Nel caso in cui il tribunale non ritenga esistano le condizioni per pronunciare la dichiarazione di morte può dichiarare la scomparsa della persona.

La dichiarazione di morte comporta l'ingresso nel pieno possesso dei beni da parte degli eredi e la estinzione delle obbligazioni alimentari, di quelle che sono tali in seguito a morte e dell'assegno alimentare. Coloro che non erano stati immessi nel possesso temporaneo devono far precedere l'immissione in possesso dall'inventario dei beni.

Il coniuge o la persona unita allo scomparso da unione civile possono contrarre nuovo matrimonio o unione.

In caso di prova dell'esistenza in vita di persona di cui è stata dichiarata la morte presunta comporta il diritto della stessa alla restituzione dei beni nello stato in cui si trovano e delle somme o dei nuovi beni in

cui sono state investite ricavate da alienazioni, oltre a poter pretendere l'adempimento delle obbligazioni ritenute estinte, fatti salvi usucapione e prescrizioni. Tale evento comporta la nullità di nuovo matrimonio o unione civile da parte della persona legata da questo vincolo allo scomparso, a meno di morte accertata anche in data successiva al nuovo legame. La dichiarazione di esistenza in vita può essere richiesta dal pubblico ministero o dagli interessati in contraddittorio con le parti in giudizio nella sentenza di dichiarazione di morte presunta.

Importante poi è il tema che per far valere un diritto occorre provare i presupposti su cui si fonda, con particolare attenzione alla persona di cui si ignora l'esistenza, quindi che potrebbe anche non esistere affatto o non esistere più. Nessuno può reclamare alcun diritto in nome di tale persona, né può esservi una riserva a suo favore in caso di successione: in quest'ultimo caso l'eredità va divisa tra le persone che ne hanno diritto, fatta salva l'eventuale rappresentanza, con obbligo di inventario dei beni e deposito di cauzione come nel caso di persona scomparsa. Nel caso in cui l'esistenza venisse accertata la successione segue le regole già viste per la persona di cui si era stabilita la morte presunta.

I rapporti familiari

I legami familiari di una persona sono individuabili in parentela, affinità, matrimonio e unione civile.

La parentela è un vincolo tra persone che discendono dallo stesso stipite, cioè da uno stesso individuo, senza differenza tra figli nati nel matrimonio o fuori di esso e legami derivanti dall'adozione di minore, mentre è esclusa nel caso di adozione di maggiorenne. Non esiste alcun vincolo tra il soggetto nato da fecondazione assistita eterologa e il donatore dei gameti utilizzati a tal fine, mentre vi è tra il nato e il genitore che non ha biologicamente contribuito alla procreazione ma ha dato il suo assenso.

Sono parenti in linea retta coloro che discendono una dall'altra (genitore, figlio, nipote figlio del figlio), mentre coloro che hanno lo stesso capostipite ma non hanno discendenza diretta sono detti collaterali (fratelli, zii, nipoti figli di fratelli, cugini). Il computo del grado di parentela si fa contando le generazioni escluso lo stipite (quindi padre e figlio sono discendenti di primo grado in quanto non viene computato il nonno); per le parentele collaterali si contano le generazioni risalendo

alo stipite che resta escluso e scendendo al parente (quindi il fratello è di primo grado in quanto si sale di un grado verso il genitore, escluso in quanto stipite, per poi scendere al fratello). Il grado di parentela è considerato sino al sesto: tuttavia vi sono casi di deroga, come il limite del quarto per l'interdizione mentre la rappresentazione va avanti all'infinito.

L'affinità è invece il legame con i parenti del coniuge; non cessa con la morte del coniuge, i parenti dei rispettivi sposi non sono affini tra loro e non è prevista per le unioni civili, ma risulta impedimento all'unione civile (non è possibile contrarla con l'affine di persone cui si è stati legati da vincolo matrimoniale).

Il matrimonio e l'unione civile

Il matrimonio consiste nell'atto di volontà di contrarlo espressa innanzi al pubblico ufficiale celebrante e nel rapporto giuridico tra i coniugi che si costituisce in seguito a tale atto. Può venire in essere solo tra persone di sesso diverso.

La promessa di matrimonio è l'atto in cui uno o entrambi i nubendi esprimono l'intenzione di sposarsi: non è vincolante ed ha rilievo giuridico solo in relazione all'obbligo di restituire i doni ricevuti a causa della stessa; inoltre è possibile chiedere il risarcimento alla parte per la cui colpa il matrimonio non viene celebrato riguardo le spese e le obbligazioni contratte in seguito alla promessa. In entrambi i casi il termine per fare la richiesta è di un anno dal rifiuto.

Il matrimonio può essere celebrato da un ministro del culto cattolico in funzione del Concordato del 1929 (cosiddetto matrimonio concordatario), da ministri di culti ammessi dallo Stato o da un ufficiale di stato civile.

Requisiti fondamentali sono:

- Essere maggiorenni o, se maggiori di sedici anni, essere stati autorizzati dal Tribunale per i minorenni con decreto impugnabile a mezzo reclamo presso la corte d'appello entro dieci giorni dalla comunicazione fatta ai nubendi, ai genitori e al tutore. La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile in camera di consiglio, mentre in assenza di impugnazione il decreto di-

viene efficace trascorso il termine previsto per l'impugnazione.

- Non essere interdetti, in quanto l'infermità mentale è ostativa alla capacità di agire; in caso di causa pendente la celebrazione deve essere sospesa sino alla sentenza che stabilisce la presenza o meno di infermità.
- Essere di stato civile libero, cioè non vincolati da altro matrimonio o unione civile.
- Non essere legati da rapporti di parentela diretta o collaterale o affinità in linea retta anche in caso di matrimonio nullo o cessato per divorzio, non essere adottanti e adottati o affiliati e affiliati. In alcuni casi il tribunale può autorizzare il matrimonio con decreto notificato agli interessati e al pubblico ministero.
- Non essere l'autore di omicidio consumato o tentato nei confronti del coniuge dell'altra parte.
- Non può contrarre nuovo matrimonio la donna vedova, divorziata o con matrimonio dichiarato nullo prima che siano trascorsi trecento giorni, a meno che il matrimonio non sia stato dichiarato nullo per impotenza anche solo a generare di uno dei coniugi. Detta norma ha la funzione di tutelare la genitorialità nel caso di gravidanza, anche se risulta manifesta la sua obsolescenza. Il tribunale, una volta accertato lo stato di non gravidanza o il fatto che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti il divorzio o la sentenza di nullità, può autorizzare il matrimonio prima del termine con decreto.

Il matrimonio deve essere preceduto dalle pubblicazioni, effettuate dopo la promessa davanti all'ufficiale di stato civile con presentazione della documentazione anagrafica e dichiarazione che non sussistono motivi di impedimento alle nozze. Esse contengono i dati anagrafici e di residenza dei nubendi e devono essere richieste nel comune di residenza di uno degli sposi e affisse nei comuni di residenza di entrambi per otto giorni consecutivi comprensivi di due domeniche. Nel caso in cui l'ufficiale di stato civile ritenga di non poter procedere alle pubblicazioni emette un certificato contenente i motivi. Il matrimonio può essere celebrato tra il quarto e il centottantesimo giorno dalla compiuta pubblicazione, trascorso il quale termine la promessa decade.

In caso di particolari e gravi motivi il tribunale può, con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, ridurre o annullare il tempo